



Municipio della Città di Francavilla al Mare
Medaglia d'oro al Valore Civile
Provincia di Chieti - Abruzzo

Sportello S.U.A.P. – Settore IV

Prot. N. 19844

Oggetto: **Esercizio del commercio di prodotti stagionali in forma itinerante sulle aree pubbliche.**

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. 114/98 e in particolare l'art.28;

VISTA la L.R. 23 dicembre 1999, n. 135;

VISTO l'art. 5, comma 7 della citata legge regionale che stabilisce che “i Comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 del precedente art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale”;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 16 del 16.05.2012, con la quale si è disposto il divieto dell'esercizio di attività di vendita al dettaglio in forma itinerante per i titolari di autorizzazione di tipo B del settore alimentare, non alimentare e somministrazione alimenti e bevande con ristoro mobile;

CONSIDERATO che la succitata ordinanza ha lo scopo di garantire il decoro del centro urbano nonché di evitare il fenomeno dell'esercizio di commercio abusivo, ovvero da parte di persone non in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio stesso;

RILEVATA comunque la necessità di disciplinare, in tempi brevi, l'afflusso dei commercianti che esercitano la loro attività, sulle aree pubbliche di questo Comune, in forma itinerante, durante la stagione turistica;

ORDINA

Di stabilire che, nell'area urbana compresa tra il litorale e la linea ferroviaria del tratto da Ortona a Pescara, di cui alla sopra richiamata ordinanza sindacale n.16/2012, è ammesso il rilascio di autorizzazioni stagionali, della validità di un massimo di tre mesi, per l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante nel settore alimentare.

Dette autorizzazioni, in numero massimo di 5 (cinque), potranno essere richieste dagli interessati per l'esercizio dell'attività sopra indicata con riferimento alle seguenti aree:

- 1) Piazza S. Alfonso n. 1 attività alimentare;
- 2) Piazza Adriatico n. 1 attività alimentare;
- 3) Rotonda Michetti n. 1 attività alimentare;
- 4) P.zza Stazione FF.SS. N.1 attività alimentare;
- 5) P.zza Tirreno N. 1 attività alimentare;

La vendita potrà avvenire mediante l'uso di banchi alimentari delle dimensioni massime di mt. 1,00 X 2,00, dotati di registrazione sanitaria (art.6 Reg. CE 852/2004).

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata tenuto conto dell'ordine di arrivo delle richieste che potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora pervenissero un numero superiore di domande e/o più domande per le stesse aree, verrà effettuato un sorteggio a cura dell'ufficio competente, alla presenza dei richiedenti, per l'assegnazione delle aree stesse.

I richiedenti delle sopracitate autorizzazioni sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio nonché il rispetto della normativa igienico-sanitaria a tutela della salute dei consumatori.

Gli operatori della "piccola pesca" possono esercitare l'attività di vendita diretta del proprio pescato ai consumatori; pari facoltà è attribuita ai pescatori professionali marittimi iscritti al ruolo di equipaggio di unità addette alla pesca con mezzo meccanico, limitatamente alla vendita di quantità di prodotto ittico non superiore a venti kg.; i prodotti ittici destinati alla vendita devono essere esclusivamente frutto dell'attività di pesca giornaliera e l'attività di vendita deve attenersi al rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e dei requisiti igienico-sanitari, in particolare i prodotti ittici devono essere protetti dall'azione diretta dei raggi solari e conservati alla temperatura di ghiaccio di fusione dal contatto con il pubblico; i banchi utilizzati per la vendita devono essere di materiale impermeabile, inalterabile e facilmente lavabili e disinfettabili, nonché congegnati in modo da consentire il deflusso dell'acqua proveniente dalla fusione del ghiaccio nel sistema delle acque reflue.

DIVIETI E LIMITAZIONI DELL'ATTIVITA'

Per motivi di viabilità e traffico, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante potrà essere vietato per esigenze di viabilità nonché in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni, fiere ed eventi compresi nel calendario della stagione turistica e per ogni altra motivazione che renda necessario interdire l'attività di commercio su aree pubbliche.

SANZIONI: Chiunque viola le limitazioni e i divieti stabiliti dalla presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,64 a € 3.098,75 (art. 29 D.Lgs. 114/98– Si osservano per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notifica dei verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni della Legge 689 del 24/11/1981.

La presente Ordinanza avrà efficacia dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale.

Il personale della Polizia Municipale e degli altri organi preposti ai controlli è incaricato di vigilare sull'osservanza di quanto disposto con la presente.

Dalla Residenza Municipale, addì 9 luglio 2013

F.to

Il Sindaco
Avv. Antonio Luciani